

DELIBERA N. 547/06/CONS

Archiviazione per insussistenza della violazione del procedimento sanzionatorio n. 26/06/tlc avviato nei confronti della società telecom italia s.p.a. per presunto superamento della soglia del prezzo massimo per scatto alla risposta verso le numerazioni 0878, stabilito dall'allegato a) al piano di numerazione nazionale di cui alla delibera 9/03/cir

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 20 settembre 2006, nella sua prosecuzione del 21 settembre 2006;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", ed in particolare l'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 14;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche";

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità",

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76, ed il relativo Allegato A, recante "*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*";

VISTO l'atto del Direttore della Direzione Tutela dei Consumatori, n. 26/06/DIT del 8 maggio 2006, notificato il 9 maggio 2006, con il quale veniva contestata alla società Telecom Italia S.p.A con sede in Milano, Piazza Affari, 2 e sede secondaria in Roma, Corso d'Italia 41, per diciotto delle violazioni accertate, indicate nel verbale di accertamento n. 26/06/DIT di seguito specificate: 087878761; 087878725; 08787835; 087878739; 087805103; 087805105; 087805106; 087805107; 087805109; 087805110; 087805112; 087805113; 087805114; 087805116; 087805117; 087805118; 087805119; 087805120; 087805121; 89224258; 89224228, l'inosservanza del superamento della soglia del prezzo massimo per scatto alla risposta oltre il limite di 6,56 centesimi di euro (I.V.A. esclusa) per aver fissato il prezzo in 6,67 centesimi di euro (I.V.A. esclusa) verso le

specificate numerazioni 0878, oltre il limite stabilito dall'allegato a) al piano di numerazione nazionale di cui alla delibera 9/03/CIR, tabella sostituita in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 2 comma 1 della delibera 65/05/CIR, confermata dall'articolo 1, comma 1 della delibera 84/05/CIR, individuando nel funzionario della Direzione Tutela dei Consumatori, Avv. Stefania Perlingieri, il responsabile del relativo procedimento;

VISTA la nota registrata al protocollo dell'Autorità, prot. n.0025518/06, in data 12 giugno 2006, con la quale la società Telecom Italia S.p.A. ha inviato le proprie controdeduzioni, in particolare osservando che la società ha applicato, dall'entrata in vigore della delibera – una tariffazione perfettamente coerente con il dettato regolamentare citato in atto di contestazione in premesse, in quanto:

- a seguito della notifica della delibera n. 65/05/CIR la società Telecom Italia S.p.A., con nota tecnica di adeguamento in atti inviata alle strutture competenti in data 4 ottobre 2005, ha provveduto alla configurazione degli scaglioni tariffari, dando seguito a quanto previsto in tema di numerazioni 0878 dalla tabella allegata alla citata delibera e cioè determinando il prezzo per scatto alla risposta di 6,56 centesimi di euro I.V.A. esclusa;
- l'errata individuazione del prezzo per lo scatto alla risposta di 6,67 centesimi di euro (I.V.A. esclusa), rilevato dal verbale di accertamento n. 26/06/DIT, è stato causato da un errore di comunicazione nella registrazione della fonia, posto in essere dal centro servizi società Jet Multimedia verso la quale la società Telecom Italia S.p.A. ha attivato i codici 0878 sopra specificati, quando è stato dato avviso alla clientela dei costi della chiamata, in quanto è stato indicato, per semplicità di comunicazione, come costo di scatto alla risposta comprensivo di IVA la cifra di 8 centesimi di euro;

VISTO quanto emerso in audizione del 14 giugno 2006 durante la quale Telecom Italia ha confermato quanto esposto in memoria difensiva;

VISTA la nota del 20 giugno 2006 con la quale la Direzione tutela dei consumatori ha chiesto alla società Telecom Italia S.p.A. un'integrazione istruttoria tesa ad acquisire agli atti prove della concreta applicazione del prezzo massimo per scatto alla risposta di 6,56 centesimi di euro (IVA esclusa) verso le numerazioni 0878 in contestazione e nei giorni in cui si sono fatte le verifiche e cioè 17, 18 e 19 ottobre;

VISTA la nota della società Telecom Italia S.p.A. del 17 luglio 2006 in risposta alla nota di integrazione istruttoria sopra richiamata con la quale evidenzia che:

- la nota tecnica di adeguamento del pricing relativo ai codici 0878 allegata alla nota difensiva del 6 giugno 2006 è di per sé un documento ufficiale che attesta come la società Telecom Italia S.p.A. abbia provveduto, dal momento dell'entrata in vigore della delibera 65/05/CIR, a modificare i sistemi di tassazione in rete secondo i dettami della delibera stessa ;

- che non è stato possibile reperire delle rilevazioni delle numerazioni 0878 in contestazione con riferimento ai giorni in cui si sono svolte le verifiche in quanto attinenti periodi antecedenti ai sei mesi concessi dalla normativa sulla privacy entro i quali viene resa possibile la conservazione dei dati di traffico
- che le rilevazioni delle numerazioni 0878 prodotte riguardano periodi contigui a quelli delle verifiche e poiché le impostazioni tariffarie di tali numerazioni avvengono per il tramite di note tecniche di adeguamento con interventi alla rete *tantum*, adeguamento avvenuto in ottemperanza ai tempi previsti da disposizioni regolamentari, è evidente che se la tariffazione è normativamente corretta nelle giornate delle rilevazioni prodotte, non poteva essere diversamente per il periodo in cui sono state effettuate le verifiche;

RITENUTO che le argomentazioni addotte dalla società possono essere accolte in quanto :

- la società Telecom Italia S.p.A. si è adeguata al nuovo piano tariffario predisposto dalla normativa in premesse richiamata, così come stabilito dall'articolo 2 comma 2 della delibera 65/05/CIR, entro 10 giorni dalla notifica del provvedimento, avvenuta il 3 ottobre 2005 come attestato da relata di notifica in atti, con l'invio delle note tecniche di adeguamento alle strutture competenti in data 4 ottobre 2005;
- le rilevazioni delle numerazioni 0878 prodotte evidenziano che la tariffa applicata è di 6,656 centesimi di euro (I.V.A. esclusa), così come stabilito dalla delibera 9/03/CIR, come integrata dalla tabella di cui alla delibera 65/05/CIR in via d'urgenza e confermata dalla delibera 84/05/CIR e che quindi in concreto la società Telecom Italia S.p.A ha applicato correttamente il nuovo piano tariffario secondo i tempi previsti dalle disposizioni regolamentari
- che gli accertamenti che hanno dato avvio al procedimento sanzionatorio *de quo* sono nati da travisamento dei fatti per una erronea comunicazione dei costi per le chiamate verso numerazioni 0878 come documentato negli scritti difensivi sopra citati.

CONSIDERATO che quanto emerso in istruttoria, ed in particolare quanto dedotto nella memorie e prodotto come prove in atti dalla società Telecom Italia S.p.A., è stato ritenuto idoneo a dimostrare l'insussistenza della violazione contestata in capo alla società Telecom Italia S.p.A.;

RITENUTO, pertanto, di non doversi dare ulteriore corso al procedimento in epigrafe;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione tutela dei consumatori;

SENTITA la relazione del Commissario Dott. Gianluigi Magri, relatore ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

l'archiviazione, per insussistenza della violazione, del procedimento sanzionatorio n. 26/06/TLC, avviato a carico della società Telecom Italia S.p.A ai sensi dell'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Il presente provvedimento è pubblicato nel Bollettino ufficiale e nel sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 21 settembre 2006

IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

Per visto di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola